

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4762 del 16/10/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA OLIMPIA INOX SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI TUBI IN ACCIAIO INOX" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), LOCALITA' CA' VERDE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4900 del 16/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013. DITTA **OLIMPIA INOX SRL**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI TUBI IN ACCIAIO INOX" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVATO VAL TIDONE (PC), LOCALITA' CA' VERDE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

- l'istanza della Ditta **OLIMPIA INOX srl** (C.F. 01776140186), trasmessa dal SUAP competente acquisita al prot. Arpae n. 124720 del 7.8.2019, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"produzione e lavorazione di tubi in acciaio inox"* da svolgersi in Comune di Borgonovo Val Tidone, loc. Cà Verde;

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

Preso atto che:

1. le emissioni convogliate provengono dalle lavorazioni effettuate su 8 linee, dalle medesime caratteristiche operative, su ciascuna delle quali sono presenti: due punti di aspirazione a presidio dell'attività di saldatura, uno per il fissaggio del nastro sulla linea ed un altro di saldatura laser senza materiale di apporto dell'estremità del nastro;
2. tutte le postazioni di saldatura sono convogliate all'emissione E3;
3. su ogni linea sono altresì presenti una postazione di spazzolatura ed una di scordonatura, tutte convogliate ad un unico filtro al quale sono associate le emissioni E1 ed E2;
4. dalla eventuale ricottura in un forno elettrico con impianto di raffreddamento ad acqua si genera l'emissione solo di vapore acqueo indicata come E5);
5. gli impianti di aspirazione saranno provvisti di inverter e serrande automatiche in modo che le aspirazioni attive saranno solo quelle strettamente necessarie in caso di funzionamento parziale delle varie linee;
6. dalla documentazione si evince che la piegatura ed il taglio a freddo con seghetto, prevedono l'applicazione di acqua emulsionata e che non vi saranno surriscaldamenti né, tantomeno, emissioni diffuse;
7. è previsto un laboratorio per prove meccaniche e metallografiche finalizzate al controllo qualità dei tubi generante l'emissione E4, rientrante tra gli impianti scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del decreto stesso;
8. risulta previsto un impianto termico civile rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06, non soggetto al titolo I;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi che, nella seduta del 16

ottobre 2019, acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta OLIMPIA INOX SRL per l'attività di "produzione e lavorazione di tubi in acciaio inox" da svolgersi in Comune di Borgonovo Val Tidone, loc. Cà Verde;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008");
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamenti emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese nell'AUA;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16 ottobre 2019 che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta **OLIMPIA INOX SRL** (c.f. 01776140186) per l'attività di "produzione e lavorazione di tubi in acciaio inox" da svolgersi in Comune di Borgonovo Val Tidone, loc. Cà Verde. La presente autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SCORDONATURA/SPAZZOLATURA

Portata massima	33000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	280 gg/anno
Altezza minima	14,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri totali 5 mg/Nm³
Ni + Cr 1 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE N. E2 SCORDONATURA/SPAZZOLATURA

Portata massima 33000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 280 gg/anno
Altezza minima 14,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri totali 5 mg/Nm³
Ni + Cr 1 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE N. E3 SALDATURA

Portata massima 35800 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 280 gg/anno
Altezza minima 10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri totali 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nm³
Monossido di carbonio 10 mg/Nm³
Ni + Cr 1 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E4 CAPPA DI LABORATORIO – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE E5 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dai sistemi di aspirazione generanti E1, E2 ed E3;
- b) i camini di emissione E1, E2 ed E3, identificati univocamente con scritta indelebile, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **polveri totali**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 14385 o ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 per la determinazione dei **metalli pesanti**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E1, E2 ed E3 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi effettuati in sede di autocontrolli dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Lo stesso registro dovrà contenere una sezione nella quale annotare le operazioni di manutenzione e sostituzione di maniche e tasche dei sistemi di abbattimento. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non potrà superare i 30 giorni;
- i) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- j) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle **emissioni E1, E2 ed E3** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3) di fare salvo che:

- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- resta fermo quanto disposto dalla DGR 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";
- la ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti utilizzati a quanto previsto dal vigente Regolamento REACH/CLP;

3) di dare atto che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dal gestore, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.